

SENT. N. 21879 NON DEF 09
CRON.
SENT. N. 78385 NON DEF 09



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA**

Dott. Graziano Ruggeri

R.G12339/2008

Rep.n. /

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

Spedita il
23.01.2009

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.12339/2008 Ruolo Generale

Depositata il
- 2 MAR. 2009

PROMOSSA DA

FIGLIUOLO JOHN RESIDENTE IN BUDRIO (BO) VIA CROCE DI PRUNARO 19 ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO E NELLO STUDIO AVVOCATO MARCO BORDONI E AVVOCATO FRANCESCA CANTARINI IN SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA EMILIA 3

OGGETTO

Attrice
Risarcimento
Danni veicolari

CONTRO

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA CON SEDE IN VIA GUIDOBALDO DAL MONTE 45 ROMA ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO E NELLO STUDIO AVVOCATO MARIO CARPANI IN VIA ANDREA COSTA 4/2 BOLOGNA

Convenuta

MIMMI MIRKO RESIDENTE IN CASTEL SAN PIETRO TERME VIA MATTEOTTI 48 (BO)

Convenuto Contumace

OGGETTO Risarcimento danni veicolari

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Figliuolo John conveniva in giudizio avanti il giudice di Pace di Bologna Groupama Assicurazioni spa e Mirko Mimmi.

Assumeva parte attrice che il 18 gennaio 2008 alle ore 12,35 circa si verificava in località Ponte Rizzoli un incidente stradale in cui rimanevano coinvolti il veicolo tg. CC 323 WF di proprietà di Vincenzo Presti condotto da Corradina Carbone ed il veicolo tg. BOF 35161 di proprietà e condotto da Mimmi Mirko.

A seguito del sinistro il veicolo tg. CC 323 WF di proprietà di Presti Vincenzo riportava danni patrimoniali pari a complessivi £.3.282,06.

Successivamente, con scrittura privata sottoscritta in data 14 febbraio 2008, Presti Vincenzo cedeva il credito vantato nei confronti dei convenuti a titolo del risarcimento del danno per il sinistro occorso, all'odierno attore, ivi compresi gli accessori di legge accedenti al credito.

Nella prima udienza di comparizione del 13.10.2008 compariva a parte attrice regolarmente costituitasi in Cancelleria. Compariva altresì la convenuta Groupama Assicurazioni spa le quale si costituiva direttamente depositando la fascicolazione di rito.

Non compariva né si costituiva il convento Mimmi Mirko, per cui il giudice per richiesta di parte ne dichiarava la contumacia.

Nella successiva udienza del 21.01.2009 le parti precisano le note conclusionali in punto alla pregiudiziale, carenza di legittimazione attiva della parte attrice Figliuolo John cessionario del credito azionato.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella fattispecie " *de qua* "la convenuta Groupama Assicurazioni spa eccepisce, ritualmente nel suo primo atto, la carenza di legittimazione attiva della parte attrice poiché " *cessionario di un credito eventuale e futuro, Egli non può agire in giudizio per un credito di cui non è titolare* ". Oltre a tutto tale cessione è nulla poiché effettuata a titolo gratuito così come indicato espressamente nel documento prodotto *ex adverso*".

A tale proposito afferma la Suprema Corte che " *nel fenomeno della cessione dei crediti, nei rapporti tra cedente e cessionario, l'ordinamento vigente è improntato alla regola della contemporaneità tra perfezione del rapporto di cessione e fenomeno traslativo, nel senso che il diritto si trasferisce con l'incontro dei consensi..La regola –* prosegue la Corte – *consente eccezioni nel caso in cui, essendo oggetto della cessione un credito futuro, il trasferimento sia differito al momento in cui il credito viene ad esistenza, ma ciò presuppone l'esistenza di un accordo tra le parti* ". Aggiunge altresì la Corte che " *il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale, tanto è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale..*"

(Cass.Civ.05.11.2004 n.21192)

Dunque, considerato che " *l'incontro dei consensi* " tra cedente (Presti Vincenzo) e cessionario (Carrozzeria dell'Industria snc di Figliuolo John) c'è stato come lo prova la scrittura privata e che tale cessione è stata regolarmente notificata come prescritto dall'art. 1264 cod.civ. al Groupama Assicurazioni spa, essa, deve essere, pertanto, considerata valida. (doc.5)

Ininfluenza è l'altra affermazione che " *la cessione è nulla poiché*

3
- 2 MAR. 2009

effettuata a titolo gratuito " poiché " il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito " (art.1260 c.c.)

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa R.G.12339/2008, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;

DICHIARA

Che il contratto di cessione di credito stipulato tra Vincenzo Presti e la Carrozzeria dell'industria S.N.C. di Figliuolo John è valido ed efficace e, conseguentemente;

RESPINGE

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte attrice Figliuolo John sollevata dalla convenuta Groupama Assicurazioni spa;

DISPONE

Con separata ordinanza l'ulteriore prosieguo del giudizio;

RISERVA

Le spese al giudizio definitivo.

Così deciso in Bologna 20.02.2009

IL GIUDICE

Graziano Dott.Ruggeri

Depositato in Cancelleria

- 2 MAR. 2009

il

IL CANCELLIERE
Santina Di Giorgio